

vigilanza, onde non girino in ore notturne per la Villa persone vagabonde, e sospette, e se mai ne trovassero passeranno al loro arresto, e trattenutele sotto la custodia la notte, o nel Campanile, o dove vi fosse, nella Casa di Comune, le tradurranno il giorno seguente all'obbedienza del Giudice Criminale, sotto alla di cui Giurisdizione fosse la Villa, ond'egli abbia a riconoscere ciò che sarà di Giustizia.

VII. Dovranno i Pattuglianti usare ogni possibile dovuto riguardo di non offendere, ed ingiuriare nessuno nè praticare violenze, estorsioni, o altri trapassi, mentre in tal caso sarebbe punito il trasgressore col maggior rigore, dovendosi anche nell'esercizio degli Atti di Giustizia usare la conveniente moderazione.

VIII. Saranno raccolte in ogni Villa le Armi occorrenti per distribuirsi ogni sera alla Pattuglia, e custodite nella Casa del Reverendissimo Parroco, dovendo essere incombenza del Merigo, o altro Capo di Comune il ricuperarle, dopo terminata la Pattuglia, e raporle nel luogo fissato.

IX. Di qualunque disordine, che avvenisse sarà sempre responsabile il Capo della Pattuglia, per il che resta vivamente raccomandato ai Reverendi Parrochi, e Capi dei Comuni di assegnare l'Ufficio di Capo, sempre a figure della più conosciuta, e consumata prudenza.